



COMUNE di LURANO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
“SPAZIO GIOCO ADULTI E BAMBINI”

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 17.02.2025

Indice:

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Destinatari del Servizio

Art. 3 – Calendario

Art. 4 - Modalità di accesso al Servizio

Art. 5 – Ricettività dello Spazio Gioco

Art. 6 - Organizzazione del Servizio

Art. 7 - Costi e modalità di pagamento

Art. 8 - Pubblicità del regolamento

Art. 9- Riservatezza e trattamento dei dati personali

Art. 10 - Norme in materia di prevenzione e sicurezza

Art. 11 -Vigenza del regolamento

Art. 1 – Principi generali

Il Servizio socioeducativo "Spazio Gioco adulti e bambini" è costituito dal complesso delle prestazioni di natura educativa, ludica, culturale, atte a promuovere l'interazione sociale e lo sviluppo delle abilità motorie e cognitive, in un ambiente sicuro e accogliente.

Il Servizio rappresenta:

- uno spazio per giocare, socializzare e sviluppare l'autonomia;
- un'occasione per permettere ai bambini di vivere esperienze di socializzazione in un ambiente con spazi, attrezzature e materiali solitamente non disponibili in famiglia;
- uno spazio per ritrovarsi tra bambini e adulti;
- un'opportunità, offerta agli adulti, per confrontarsi sulle tematiche e sulle criticità legate alla fascia di età interessata;
- uno spazio per dialogare spontaneamente e riflettere, anche con l'aiuto di esperti, sul ruolo e sulle responsabilità dell'esercente la responsabilità genitoriale, rafforzandone le consapevolezze;
- uno spazio di formazione per neofamiglie, con l'eventuale attivazione di corsi mirati per la fascia di età coinvolta nel Servizio;
- un momento di integrazione all'interno della comunità.

Art. 2 - Destinatari del Servizio

Il Servizio Spazio gioco adulti e bambini è rivolto ai residenti a Lurano delle seguenti fasce d'età:

- Fascia 1: Bambini da 0 a 12 mesi non compiuti;
- Fascia 2: Bambini dai 12 mesi compiuti ai 36 mesi non compiuti;
- Fascia 3: Bambini dai 36 mesi compiuti ai 6 anni non compiuti.

Tutti i bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto di riferimento.

La Giunta comunale ha facoltà di disporre l'estensione del Servizio anche ai bambini non residenti sul territorio comunale assicurando, in tal caso, diritto di priorità ai bambini legati al territorio luranese (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: minori affidati a nonni, parenti, baby-sitter residenti sul territorio comunale).

Art. 3 - Calendario

Il Servizio sarà attivo secondo un calendario definito di comune accordo tra l'Amministrazione comunale e l'Ente gestore del Servizio, che verrà adeguatamente e tempestivamente pubblicizzato.

La Giunta comunale, al verificarsi di peculiari sopraggiunte circostanze non prevedibili al momento dell'avvio del Servizio, ha facoltà di apportare modifiche ai giorni e/o agli orari di apertura e/o al calendario precedentemente approvato.

Art. 4 - Modalità di accesso al Servizio

Gli interessati trasmettono la domanda di iscrizione al gestore del Servizio, individuato dal competente Ufficio comunale (come da successivo art. 6), compilando l'apposita modulistica che verrà resa disponibile.

In caso di domande di iscrizione eccedenti il numero massimo di posti disponibili, verrà stilata una graduatoria per l'accesso al Servizio sulla base dei seguenti criteri, elencati in ordine di importanza decrescente:

- a) frequenza del Servizio, nel corso dell'anno precedente, senza un numero significativo di assenze ingiustificate;
- b) ultima richiesta di iscrizione al Servizio rimasta in lista d'attesa per insufficienza di posti disponibili;
- c) ordine cronologico di iscrizione.

Il gestore del Servizio ha l'obbligo di trasmettere al competente Ufficio comunale le domande di iscrizione ricevute dagli interessati; l'Ufficio, di conseguenza, provvede ad individuare gli utenti ammessi e quelli esclusi dal Servizio, dandone successiva comunicazione al gestore nei termini concordati dalle parti.

La richiesta di iscrizione deve essere rinnovata con cadenza mensile o trimestrale, secondo quanto stabilito di comune accordo tra l'Amministrazione comunale e il gestore del Servizio.

Art. 5 – Ricettività dello Spazio Gioco

La capienza dei locali e il numero massimo di coppie di adulti/bambini che potranno giornalmente accedere al Servizio verranno definiti dall'Ufficio tecnico comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza.

La vigilanza sull'osservanza del limite di cui sopra è demandata al gestore del Servizio.

Durante le attività oggetto del presente Regolamento, l'adulto accompagnatore non può allontanarsi dal minore, pena l'immediata interruzione del Servizio nei confronti della coppia trasgreditrice, che dovrà essere disposta dal gestore e immediatamente comunicata, in forma scritta, al competente Ufficio comunale.

Art. 6 – Organizzazione e affidamento del Servizio

Il Responsabile del competente Ufficio comunale individua, con proprio atto, il soggetto gestore specializzato a cui affidare la realizzazione dei Servizi oggetto del presente regolamento.

Il gestore eroga tutte le attività avvalendosi della figura professionale dell'educatore, impegnato nella gestione del Servizio, e del coordinatore, che sovrintende tutta l'attività educativa e intrattiene i rapporti con il Comune.

Le citate figure professionali garantiscono anche la programmazione del Servizio e hanno facoltà di promuovere eventuali momenti conviviali con le famiglie, dandone previa comunicazione al Comune.

L'Ente gestore propone le "linee guida" per la gestione operativa del Servizio, che dovranno essere preventivamente condivise ed approvate dall'Amministrazione comunale.

Art. 7 - Costi e modalità di pagamento

Trattandosi di un Servizio a domanda individuale dotato di rilevanza economica, la Giunta Comunale fissa, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, le relative tariffe e le eventuali agevolazioni.

La tariffa di fruizione del Servizio viene versata dagli iscritti al soggetto gestore, nei termini e nella misura fissata con deliberazione dell'organo esecutivo comunale.

In caso di richiesta di iscrizione al Servizio nel corso del mese e/o del trimestre già avviato, la tariffa mensile o trimestrale fissata dalla Giunta comunale è dovuta in misura intera.

La rinuncia al Servizio in corso di erogazione deve essere comunicata per iscritto al gestore entro la fine di ciascun mese/trimestre. Il gestore, a sua volta, ne dà informazione scritta al Comune.

La rinuncia o la mancata frequenza del Servizio, per qualsiasi causa anche di forza maggiore, non danno diritto ad alcun rimborso.

Art. 8 - Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene divulgato mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Lurano.

Art. 9 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

I dati degli utenti interessati alla fruizione del Servizio oggetto del presente regolamento sono raccolti e trattati dal soggetto gestore, individuato ai sensi dell'articolo 6, che ne assume la piena responsabilità ai sensi dell'art. 28 del GDPR (Regolamento 679/2016).

Il trattamento si basa sull'esclusivo consenso dell'utente, o su necessità contrattuale o, ancora, su obbligo legale.

Il gestore provvede a trasmettere i dati raccolti al Comune di Lurano, senza ingiustificato ritardo, affinché siano conservati agli atti d'Ufficio.

I dati saranno trattati per esclusive finalità istituzionali, limitatamente agli adempimenti necessari a garantire organizzazione del Servizio, nel rispetto dell'art. 18 del GDPR (Regolamento 679/2016).

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Servizio, il gestore fornisce agli utenti l'informativa in materia di trattamento dati di cui all'art. 13 del citato GDPR.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 10 – Norme in materia di prevenzione e sicurezza

Tutte le attività oggetto del presente regolamento devono essere coperte da idonea polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, da stipularsi a carico del soggetto gestore.

Il personale dipendente dell'ente gestore ha l'obbligo di vigilare sul corretto utilizzo e sulla custodia di tutti i materiali ludici, al fine di evitare l'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose.

Tutte le attrezzature da gioco devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, devono essere ispezionate con cadenza periodica da personale qualificato, ed eventuali danni alle medesime devono essere riparati – a carico del gestore – entro sette giorni lavorativi.

Gli utenti devono segnalare prontamente al soggetto gestore la presenza di situazioni potenzialmente pericolose e/o di attrezzature danneggiate.

Tutte le attrezzature devono essere utilizzate esclusivamente secondo le indicazioni fornite e per le fasce di età specificate.

Art. 11 -Vigenza del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della deliberazione consiliare di approvazione.

Dall' entrata in vigore del presente regolamento risulta definitivamente abrogato quello adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25/2010 (e successive modifiche ed integrazioni).